

## CAPITOLO 1

## CONTESTO NORMATIVO

<b>1.1</b>	<b>NORMATIVA COMUNITARIA .....</b>	<b>6</b>
1.1.1	<i>Direttiva 2009/73/CE – Relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.....</i>	<i>6</i>
1.1.2	<i>Regolamento EU n. 994/2010 concernente misure volte la sicurezza dell'approvvigionamento di gas .....</i>	<i>6</i>
<b>1.2</b>	<b>NORMATIVA NAZIONALE.....</b>	<b>6</b>
1.2.1	<i>Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n. 164 – Attuazione della Direttiva 98/30/CE .....</i>	<i>6</i>
1.2.2	<i>Il Decreto Ministeriale 9/05/2001 – Criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio.....</i>	<i>7</i>
1.2.3	<i>Legge 23 agosto 2004 n° 239 – Riordino del settore energetico .....</i>	<i>9</i>
1.2.4	<i>Decreto 21 gennaio 2011 - Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo e relativo disciplinare tipo.....</i>	<i>9</i>
1.2.5	<i>Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011 .....</i>	<i>10</i>
1.2.6	<i>Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93 .....</i>	<i>10</i>
1.2.7	<i>Legge 24 marzo 2012, n. 27.....</i>	<i>11</i>
1.2.8	<i>Legge 7 agosto 2012, n. 134.....</i>	<i>11</i>
1.2.9	<i>Decreto 29 marzo 2012 (Stoccaggio strategico).....</i>	<i>11</i>
1.2.10	<i>Decreti MISE in attuazione dell'art. 14 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 (Capacità di stoccaggio destinate ai servizi offerti agli utenti del sistema gas).....</i>	<i>12</i>
<b>1.3</b>	<b>REGOLAZIONE ARERA .....</b>	<b>13</b>
1.3.1	<i>Delibera 119/05.....</i>	<i>13</i>
1.3.2	<i>Delibera 531/2014/R/Gas “Criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale, per il periodo 2015-2018” (RTSG 2015-2018)” .....</i>	<i>13</i>
1.3.3	<i>Delibera 596/2014/R/Gas “Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018” (RQSG 2015-2018).....</i>	<i>14</i>
1.3.4	<i>Delibere di attuazione dei Decreti MISE in materia di “Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico stoccaggio ...”.....</i>	<i>14</i>
1.3.5	<i>193/2016/R/Gas “Disposizioni in materia di conferimento delle capacità di stoccaggio su base mensile o inferiore e meccanismi di gestione delle congestioni contrattuali nell’utilizzo della capacità dello stoccaggio” .....</i>	<i>14</i>
1.3.6	<i>312/2016/R/Gas e 66/2017/R/Gas “Bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento (UE) 312/2014” .....</i>	<i>16</i>
<b>1.4</b>	<b>I RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLATORI.....</b>	<b>17</b>
1.4.1	<i>Normativa comunitaria .....</i>	<i>17</i>

**1.4.2 Normativa nazionale ..... 17**  
**1.4.3 Regolazione ARERA ..... 18**

I successivi paragrafi riportano la normativa di riferimento più rilevante ai fini dell'attività di stoccaggio e della predisposizione e applicazione del Codice di Stoccaggio.

## 1.1 NORMATIVA COMUNITARIA

### 1.1.1 *Direttiva 2009/73/CE – Relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.*

La Direttiva 2009/73/CE, definendo norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, ha continuato il processo di completamento del mercato europeo dell'energia attraverso la progressiva liberalizzazione del mercato del gas.

La Direttiva ha come finalità le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

### 1.1.2 *Regolamento EU n. 994/2010 concernente misure volte la sicurezza dell'approvvigionamento di gas*

Il Regolamento riforma la disciplina in materia di sicurezza degli approvvigionamenti gas indicando ruoli e responsabilità a livello nazionale e comunitario fra Autorità competenti e operatori di mercato.

## 1.2 NORMATIVA NAZIONALE

### 1.2.1 *Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n. 164 – Attuazione della Direttiva 98/30/CE*

Il Decreto Legislativo n. 164/00 (c.d. "Decreto Letta"), recependo la Direttiva 98/30/CE, avvia in Italia il riassetto del mercato del gas naturale. Tale decreto incentiva lo sviluppo della concorrenza, regolandone i tempi e le modalità di attuazione.

L'obiettivo è quello di offrire ai Clienti Finali un servizio a prezzi sempre più competitivi, favorendo da un lato la presenza di più operatori nell'approvvigionamento del Gas e dall'altro stimolandone i consumi.

Il D. Lgs n. 164/00 dispone, in particolare, che:

- l'attività di stoccaggio in giacimenti è svolta in regime di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'Industria (oggi Ministero dello Sviluppo Economico);
- l'attività di stoccaggio è soggetta a separazione societaria da ogni altra attività del settore gas, con l'esclusione delle attività di trasporto e dispacciamento, per le quali è in ogni caso prevista la separazione contabile e gestionale;
- ogni titolare di più concessioni ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone;
- i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta purché il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Industria;
- l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas fissa, tramite delibera, i criteri e le priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti interessati adottano il proprio codice di stoccaggio, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità ai criteri emanati;

- Le disponibilità di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas sul territorio nazionale;
- Lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti che importano gas naturale dai Paesi non appartenenti all'Unione europea (disposizione superata dal DM 29 marzo 2012, v. più avanti);
- Lo stoccaggio di modulazione, il servizio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi, è posto a carico degli esercenti l'attività di vendita.

### **1.2.2 Il Decreto Ministeriale 9/05/2001 – Criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio**

Il D.M. 9/05/2001 stabilisce:

- I criteri in base ai quali si considerano tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione;
- Le modalità di comunicazione al Ministero da parte dei titolari di concessione di coltivazione delle disponibilità di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione derivante dai giacimenti in concessione;

- I limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico di modulazione, anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi;
- Le direttive transitorie per assicurare l'avvio del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione di clienti.

In particolare, per quanto riguarda lo stoccaggio minerario, si riportano le principali disposizioni contenute nel decreto.

Per individuare la disponibilità di stoccaggio minerario necessaria per la produzione, i titolari di concessioni di coltivazione, in funzione della produzione attesa e dei propri impegni contrattuali di fornitura del gas prodotto, possono chiedere una prestazione di stoccaggio minerario calcolata nel seguente modo:

- a) il periodo di tempo in base al quale si prevede di utilizzare il servizio di stoccaggio non può essere inferiore a 120 giorni, corrispondenti al periodo di punta stagionale;
- b) il rapporto tra la portata media giornaliera su base annua, riferita alla produzione totale proveniente dalle concessioni di un medesimo titolare, e la portata equivalente alla somma delle quantità massime giornaliere da erogare in base a ciascun contratto di fornitura, definito come "fattore di carico", non deve essere inferiore alla modulazione media assicurata dai contratti di importazione vigenti nell'anno di riferimento, pubblicata ogni anno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia;
- c) la differenza tra le due portate definite al punto precedente determina la portata massima giornaliera richiedibile come stoccaggio minerario, la quale, moltiplicata per il periodo di punta stagionale il cui alla lettera a), rappresenta lo spazio massimo di working gas richiedibile come stoccaggio minerario;
- d) oltre al valore di cui alla lettera c), per assicurare la continuità della fornitura in caso di interruzioni impreviste della produzione, ciascun titolare di una o più concessioni di coltivazione può richiedere, durante la fase di erogazione degli stoccaggi, un'ulteriore prestazione, per un massimo di 8 giorni complessivi, corrispondente alla massima capacità di produzione di sua competenza associata ad una singola centrale di trattamento, che dovrà essere indicata all'atto della richiesta. La portata giornaliera è definita come la produzione prevista per l'anno solare successivo della centrale di trattamento indicata divisa per il numero dei giorni dell'anno.

Il Ministero verifica i dati forniti dai titolari di concessioni di produzione e li comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che a sua volta ripartisce il

servizio di stoccaggio minerario relativo alla successiva fase di iniezione tra le imprese che detengono concessioni di stoccaggio in Italia.

### 1.2.3 **Legge 23 agosto 2004 n° 239 – Riordino del settore energetico**

La Legge Marzano, “Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in tema di energia” individua, tra i compiti dello Stato nel settore del gas naturale.

Per quanto riguarda, nello specifico, l’attività di stoccaggio, i punti di maggior rilievo sono i seguenti:

- Viene ribadito che l’attività di stoccaggio sotterraneo di idrocarburi è attribuita in concessione secondo le disposizioni di legge
- Al fine di assicurare “la sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia”, l’articolo 17 prevede per “i soggetti che investono (...) nella realizzazione (...) di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti (...), la possibilità di richiedere un’esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi per la capacità di nuova realizzazione. L’esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l’80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle Attività produttive, previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas”. La quota residua della nuova capacità di stoccaggio viene allocata secondo procedure definite dall’Autorità, in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema.
- I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

### 1.2.4 **Decreto 21 gennaio 2011 - Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo**

Il Decreto descrive le modalità di conferimento di una concessione di stoccaggio evidenziando la durata della concessione, le modalità per eventuali proroghe, decadenza e cessazione della concessione e eventualmente nuova modalità di attribuzione della stessa. Tutti gli aspetti legati alla gestione di una concessione di stoccaggio sono contenuti in un successivo decreto direttoriale.

### 1.2.5 **Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011**

Il Decreto Direttoriale stabilisce le procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 21 gennaio 2011 e le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo.

In particolare, all'interno del dispositivo vengono a rilevare i seguenti punti:

- per il superamento della pressione originaria, il MSE può autorizzare prove di iniezione purché compatibili con le caratteristiche geomeccaniche del giacimento;
- possibilità di rielaborare i rilievi sismici già esistenti in alternativa alla sismica 3D. Tuttavia, il MSE può imporre la rilevazione sismica 3D qualora lo ritenga necessario;
- prevista la possibilità di autorizzazione da parte del Ministero di estensione ad altri soggetti della titolarità di domande di concessioni di stoccaggio previa verifica delle capacità tecniche, economiche e organizzative;
- inserimento dell'obbligo di comprovare l'impiego stabile ed effettivo all'interno dell'organico del richiedente la titolarità della concessione di stoccaggio di 4 figure professionali: responsabile della geologia, dei giacimenti, della gestione operativa e dell'ambiente e sicurezza;

### 1.2.6 **Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93**

Il decreto di recepimento del c.d. "Terzo Pacchetto Energia" dell'Unione Europea (Direttive 72 e 73/2009/CE) introduce importante novità in materia di stoccaggio strategico e di stoccaggio di modulazione.

Relativamente allo stoccaggio strategico, questo non è posto più a carico solo dei soggetti importatori di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea, ma di tutti i soggetti importatori e produttori.

Sono modificate, inoltre, sia le modalità per il calcolo annuale da parte del Ministero dello sviluppo economico del volume complessivo della riserva strategica sia le regole relative agli obblighi di contribuzione a tale volume complessivo da parte dei soggetti importatori.

In tema di stoccaggio di modulazione, è stata modificata la platea di clienti finali (c.d. "clienti vulnerabili") i cui consumi determinano la quota della capacità di stoccaggio di modulazione da assegnare in via prioritaria (con criterio pro-quota) alle società che assicurano la fornitura dei suddetti consumi. La categoria dei clienti vulnerabili, infatti, a decorrere dal 1° ottobre 2011 comprenderà, oltre ai clienti domestici, anche le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, ma non includerà più i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 200.000 metri cubi annui bensì quelli con consumi fino a 50.000 metri cubi annui.

La restante quota di capacità di stoccaggio di modulazione sarà conferita alle società grossiste attraverso procedure concorsuali definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

#### **1.2.7 Legge 24 marzo 2012, n. 27.**

La legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "DL Liberalizzazioni"), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, stabilisce che le capacità di stoccaggio disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico (500 Milioni di Smc), nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione, saranno assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, alle imprese industriali, per mezzo di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, nonché alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili.

#### **1.2.8 Legge 7 agosto 2012, n. 134.**

Con la Legge di conversione del DL 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. "DL Crescita"), viene determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con procedure di asta competitiva e la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti. Le stesse procedure (di asta competitiva) sono utilizzate anche per ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle suddette eventualmente non assegnate. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione derivanti dall'espletamento delle procedure competitive sono destinate dalla Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta dello spazio di stoccaggio che si rende fisicamente disponibile a seguito dei potenziamenti realizzati ai sensi del D.Lgs. 130/2010 sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.

#### **1.2.9 Decreto 29 marzo 2012 (Stoccaggio strategico)**

A decorrere dal 1° aprile 2012 i costi per la disponibilità dello stoccaggio strategico sono posti a carico dei soggetti importatori di gas naturale e dei titolari di concessioni di coltivazione tenuti a corrispondere l'aliquota di prodotto della coltivazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 625/1996, mediante un corrispettivo unitario (C<sub>ST</sub>), fissato dalla ARERA, applicato ai volumi di gas importato e di gas assoggettato all'aliquota di cui sopra.

Con tale provvedimento il MISE ridefinisce anche il volume dello stoccaggio strategico, che a partire dal 1° aprile 2012 è ridotto in 4,6 miliardi di Smc.



Con comunicato del MISE del 29 gennaio 2014 la dotazione di riserva strategica è portata a 4,62 miliardi di Smc, di cui 4,48 GSmc presso l'hub di Stogit e 0,14 GSmc dai campi di Edison Stoccaggio.

Tale capacità è stata da ultimo confermata con Comunicazione MISE del 21 gennaio 2016.

#### **1.2.10 Decreti MISE in attuazione dell'art. 14 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 (Capacità di stoccaggio destinate ai servizi offerti agli utenti del sistema gas)**

Ci si riferisce al DM 15 febbraio 2013, al DM 19 febbraio 2014, al DM 6 febbraio 2015, al DM 25 febbraio 2016, al DM 14 febbraio 2017 e da ultimo al DM 22 febbraio 2018.

Tali provvedimenti, oltre a stabilire le capacità di stoccaggio da destinare ai servizi di Stoccaggio di Modulazione per l'anno termico che si apre il 1° aprile successivo alla sua entrata in vigore, date le disponibilità per il servizio minerario, il servizio di bilanciamento della rete di trasporto e della riserva strategica, riporta disposizioni in merito alle procedure concorsuali per il conferimento delle predette capacità.

Rispetto ai provvedimenti precedenti, l'ultimo DM riserva parte della capacità a servizi di flessibilità, da offrire mediante aste, che rendono disponibile agli utenti prestazioni di punta aggiuntive, anche relativamente a periodi temporali più limitati rispetto all'intero ciclo di erogazione.

Con riferimento alle procedure per l'assegnazione delle capacità del servizio di modulazione, esse sono svolte nei mesi da marzo a settembre, fino ad esaurimento delle capacità, secondo un calendario pubblicato dalle imprese di stoccaggio.

È fissato un tetto del 35% del valore complessivo della capacità all'approvvigionamento di questa da parte di un singolo soggetto.

L'erogazione del gas dal sistema degli stoccaggi per il servizio di modulazione di punta avviene sulla base di profili di utilizzo (volumi mensili massimi erogabili e volumi giornalieri massimi erogabili) della capacità determinati dalle imprese di stoccaggio e ottimizzati in modo da garantire, per l'impresa maggiore di stoccaggio, la massima disponibilità di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio.

Tali profili sono allegati al decreto separatamente per impresa di stoccaggio.

A garanzia della sicurezza del sistema, i decreti MISE in questione contengono una disposizione volta ad assicurare un riempimento minimo degli stoccaggi in

caso di conferimento inferiore al volume medio di gas erogato negli ultimi 5 anni.

### 1.3 REGOLAZIONE ARERA

Di seguito si riporta una descrizione delle norme contenute nella regolazione di settore maggiormente attinenti ai fini della predisposizione del presente codice.

#### 1.3.1 *Delibera 119/05*

In attuazione dell'art. 12 comma 7 del D. Lgs n. 164/00, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato il 24 giugno 2005 la Delibera n. 119 /05. Il documento definisce "le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti degli impianti di stoccaggio la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dei servizi di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio."

In particolare, la Delibera:

- prevede gli obblighi informativi da parte delle imprese di stoccaggio nei confronti dell'Autorità;
- definisce i servizi che l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire;
- prevede la possibilità che l'impresa di stoccaggio offra servizi diversi da quelli obbligatori;
- prevede l'ulteriore facoltà, per impresa e utenti, di negoziare servizi con condizioni tecnico-economiche diverse da quelle definite nel codice;
- prevede l'offerta di servizi di tipo interrompibile;
- prevede una procedura per l'assegnazione della capacità nel caso di domanda in eccesso;
- definisce uno schema di Codice di Stoccaggio;
- definisce una procedura per la consultazione delle parti interessate.

#### 1.3.2 *Delibera 531/2014/R/Gas "Criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale, per il periodo 2015-2018" (RTSG 2015-2018)"*

È il provvedimento che stabilisce i criteri per la determinazione ed approvazione dei ricavi riconosciuti alle imprese di stoccaggio, ai fini del calcolo dei corrispettivi tariffari specifici d'impresa per i servizi di stoccaggio (regolazione tariffaria per il IV periodo regolatorio stoccaggio 2015-2018).

A partire dal 2015, non è più previsto un corrispettivo variabile da applicare ai volumi di gas movimentato ma i corrispettivi “capacity” incorporano anche la quota dei ricavi riconosciuti a copertura dei costi operativi.

### **1.3.3 *Delibera 596/2014/R/Gas “Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018” (RQSG 2015-2018)***

È il provvedimento che ha aggiornato le disposizioni in materia di qualità del servizio di stoccaggio, precedentemente introdotte con la delibera ARG/gas 204/10.

Per qualità del servizio di stoccaggio si intende il rispetto da parte dell'impresa di stoccaggio degli obblighi e degli obiettivi in materia di:

- Continuità del servizio;
- Sicurezza del servizio;
- Qualità commerciale del servizio.

Le disposizioni relative ai suddetti obblighi/obiettivi costituiscono parte integrante del presente codice.

### **1.3.4 *Delibere di attuazione dei Decreti MISE in materia di “Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico stoccaggio ...”***

Ci si riferisce ai provvedimenti ARERA, da ultimo le delibere 85/2014/R/Gas (anno termico 2014-2015), 49/2015/R/Gas (anno termico 2015-2016), 77/2016/R/Gas (anno termico 2016-2017), 76/2017/R/Gas (anno termico 2017-2018) e 121/2018/R/gas (anno termico 2018-2019), emanati in attuazione dei decreti ministeriali che stabiliscono le norme per il conferimento della capacità di stoccaggio per i diversi servizi, e che riportano le regole di dettaglio per l'organizzazione e lo svolgimento delle procedure concorsuali per il suddetto conferimento, ivi inclusi i criteri per il calcolo dei prezzi di riserva, alle modalità di utilizzo della capacità conferita, criteri per la determinazione dei corrispettivi tariffari specifici d'impresa da applicare ai servizi conferiti con criteri non di mercato, nonché del corrispettivo (Cst) a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico.

In merito ai corrispettivi tariffari specifici, la delibera 49/2015 ha definito le modalità per il calcolo dei tre corrispettivi capacitivi (che includono anche la quota di ricavo a copertura dei costi operativi) di spazio, di capacità di iniezione, di capacità di erogazione (rispettivamente  $c_s$ ,  $c_i$ ,  $c_e$ ), modalità che sono state confermate dall'ultima delibera 121/2018.

### **1.3.5 *193/2016/R/Gas “Disposizioni in materia di conferimento delle capacità di stoccaggio su base mensile o inferiore e meccanismi di***

**gestione delle congestioni contrattuali nell'utilizzo della capacità dello stoccaggio”**

Con questo provvedimento sono introdotti meccanismi di risoluzione delle congestioni nell'utilizzo della capacità di stoccaggio su base mensile, settimanale e giornaliera.

I nuovi meccanismi avranno efficacia a partire dalla data di avvio del nuovo sistema di Bilanciamento ai sensi del Regolamento UE 312/2014. Essi sostituiranno quelli previsti dalla Delib. 165/2009 (Servizio di bilanciamento utenti).

Le imprese di stoccaggio dovranno organizzare delle procedure concorsuali per il conferimento (aste) su base mensile, settimanale e giornaliera di capacità di spazio, di erogazione e iniezione (in forma *unbundled*) sia su base continua che interrompibile, a valle dell'ultimo ciclo di rinomina nel giorno G-1.

La prima sessione di ciascuna asta è dedicata alle capacità continue, nella seconda sono offerte le capacità interrompibili di erogazione e iniezione.

Come capacità continue sono offerte:

- capacità primaria (capacità non ancora allocata o ottenuta da ottimizzazione di breve termine);
- capacità secondaria (capacità non utilizzata degli utenti, incluse le imprese di trasporto) eventualmente resa disponibile dagli utenti;
- (solo su base giornaliera) capacità c.d. “in anticipo” (è la capacità che può essere resa disponibile ciascun giorno per il successivo a fronte di una riduzione della prestazione di erogazione in un momento successivo);
- (solo su base giornaliera) capacità c.d. “non altrimenti utilizzabile” (è la capacità di iniezione ed erogazione corrispondente alla differenza fra la capacità conferita e la massima capacità programmabile nel giorno gas tenendo conto dei vincoli di rinomina sulle capacità programmate il giorno precedente).

L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet i risultati aggregati della procedura di assegnazione entro il giorno successivo alla sua conclusione.

### 1.3.6 312/2016/R/Gas e 66/2017/R/Gas “Bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento (UE) 312/2014”

Con tale provvedimento l'Autorità definisce gli aspetti che rendono definitivamente attuabile nel contesto italiano del sistema gas la disciplina del Bilanciamento di cui al Regolamento UE.

Tali aspetti sono specificati in un unico Testo Integrato (Testo Integrato Bilanciamento – TIB).

Le disposizioni relative alla gestione delle negoziazioni dei prodotti *locational* e di gas in stoccaggio nell'ambito della preesistente piattaforma PB-Gas e poi MGS, saranno poi disciplinate con l'emanazione della Delibera 66/2017 e del Testo Integrato allegato “Testo integrato relativo alle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas” - (TICORG).

In particolare, il TIB dettaglia:

- i criteri generali di intervento del responsabile del bilanciamento (RdB) nel mercato (la Piattaforma di scambio M-GAS gestita dal GME);
- le modalità con cui il responsabile del bilanciamento può proporre il ricorso ai c.d. servizi di bilanciamento;
- le modalità con cui il responsabile del bilanciamento può ricorrere ai c.d. prodotti di tipo *locational*, attraverso la sessione del M-GAS denominata MPL;
- il prezzo di sbilanciamento per gli aspetti non definiti dal Regolamento, compresa l'entità dello *small adjustment*;
- l'introduzione nell'ambito del mercato disciplinato dal GME di un mercato organizzato per lo scambio di gas in stoccaggio tra utenti (sessione del M-GAS denominata MGS) a cui può accedere anche il responsabile del bilanciamento nel caso ciò sia necessario per far fronte per eventuali esigenze operative e di sicurezza.

Il TIB prevede, inoltre, che il responsabile del bilanciamento e gli altri operatori infrastrutturali (imprese di stoccaggio, imprese di trasporto minori, imprese di rigassificazione) stabiliscano accordi di interconnessione (c.d. *operational balancing account* o OBA) volti a garantire l'interoperabilità e allocazione dei costi di sbilanciamento agli utenti che li hanno provocati.

La disciplina del TIB ha acquisito efficacia dal 1° ottobre 2016, mentre la piena operatività del mercato per la negoziazione di gas in stoccaggio di cui al TICORG e alle convenzioni conseguentemente stipulate fra imprese di stoccaggio e GME approvate con delibera 630/2017/R/Gas a partire dal 1 ottobre 2017.

## 1.4 I RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLATORI

Di seguito si riportano i riferimenti dei principali provvedimenti normativi e regolatori applicabili all'attività dello stoccaggio di gas naturale e alla predisposizione del presente codice.

### 1.4.1 *Normativa comunitaria*

- Direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 “Norme comuni per il mercato interno del gas naturale”;
- Direttiva 2009/73/CE - Relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.
- Regolamento EU n. 994/2010 concernente misure volte la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

### 1.4.2 *Normativa nazionale*

- Legge 14 novembre 1995, n 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- Legge 23 agosto 2004 n. 239/04 “Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in tema di energia”;
- Legge 24 Novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedure amministrative”;
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 di attuazione della Direttiva n°30/98/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n°144 - pubblicato in G.U. n. 142 del 20 giugno 2000;
- Decreto Ministero delle attività produttive 23 marzo 2005 “Semplificazione adempimenti amministrativi settore del gas naturale”;
- Decreto Ministero delle attività produttive 25 giugno 2004 “Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli”;
- Decreto Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 “Criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione”.
- Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n° 93 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, dal gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.
- Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, ha istituito i servizi integrati di trasporto e di rigassificazione,

comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, e i servizi di stoccaggio destinati alle imprese di rigassificazione, in corrispondenza di eventi imprevedibili;

- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 29/3/2012 “Norme in materia di stoccaggio strategico di gas naturale”;
- Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, ha modificato l’art. 14 comma 3 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 introducendo procedure d’asta competitiva tra i criteri di conferimento della capacità di stoccaggio di modulazione;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2013 stoccaggio e rigassificazione, che definisce il Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione e il servizio di Stoccaggio per approvvigionamento di GNL;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2013 stoccaggio di modulazione, che definisce per l’anno termico 2013/2014 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 nonché definisce disposizioni in materia di erogazione di gas dal sistema degli stoccaggi;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2014 che definisce per l’anno termico 2014/2015 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dal decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2015 “Determinazione e modalità di allocazione della capacità di stoccaggio 2015-2016” che definisce per l’anno termico 2015/2016 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dal decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 25 febbraio 2016 che definisce per l’anno termico 2016/2017 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dal decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico DM 14 febbraio 2017 che definisce per l’anno termico 2017/2018 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dal decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico DM 22 febbraio 2018 che definisce per l’anno termico 2018/2019 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione e lo spazio per ulteriori servizi di flessibilità da assegnare secondo le procedure stabilite dal decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1.

#### 1.4.3 **Regolazione ARERA**

- Delibera n°26/02 del 27 febbraio 2002 “Criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale”;

- Delibera 137/02 del 17 luglio 2002 “Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete”
- Delibera n°119/05 del 24 giugno 2005 “Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio”;
- Delibera n°185/05 del 6 settembre 2005 “Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n°481”;
- Delibera 50/06 del 3 marzo 2006 “Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di stoccaggio e modifiche e integrazioni”
- Delibera 56/06 del 16 luglio 2006 “Approvazione dei corrispettivi d’impresa e determinazioni dei corrispettivi unici per l’attività di stoccaggio, relativi all’anno termico 2006-2007”.
- Delibera ARG/gas 165/09 “Interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78”.
- Delibera ARG/Gas 119/10 “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014 (TUSG): approvazione della parte II “Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)”, disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l’anno 2011”.
- Delibera ARG/Gas 204/2010 “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (TUSG): approvazione della Parte I “Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RQSG)”.
- Delibera 149/2012/R/Gas “Disposizioni per l’attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 marzo 2012 in materia di stoccaggio strategico, e modifiche ed integrazioni dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10”.
- Delibera 152/2012/R/Gas “Modifiche al corrispettivo variabile e ai consumi tecnici di stoccaggio”.
- Delibera 297/2012/R/Gas “Disposizioni in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto interconnessi con gli stoccaggi o con terminali di rigassificazione”;
- Delibera 85/2014/R/Gas “Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2014 – 2015”;
- Delibera 423/2014/R/Gas “...disposizioni in materia di costituzione di garanzia reale sul gas in stoccaggio a favore di terzi”;
- Delibera 531/2014/R/gas “Criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale, per il periodo 2015-2018” (RTSG 2015-2018);



- Delibera 596/2014/R/Gas “Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018” (RQSG 2015-2018);
- Delibera 49/2015/R/Gas “Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2015 – 2016 e definizione delle tariffe di stoccaggio”;
- Delibera 182/2015/R/Gas “Meccanismi regolatori di incentivazione per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del gas”;
- Delibera 77/2016/R/Gas “Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2016 – 2017”;
- Delibera 193/2016/R/Gas “Disposizioni in materia di conferimento delle capacità di stoccaggio su base mensile o inferiore e meccanismi di gestione delle congestioni contrattuali nell’utilizzo della capacità dello stoccaggio”;
- Delibera 312/2016/R/gas “Bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento (Ue) 312/2014” – Allegato A “Testo Integrato del Bilanciamento Gas” – TIB;
- Delibera 66/2017/R/gas “Disposizioni in materia di disciplina del mercato del gas, funzionali all’avvio del regime di bilanciamento” – Allegato A “Testo integrato relativo alle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell’attività di gestione dei mercati fisici del gas” - (TICORG);
- Delibera 76/2017/R/Gas “Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2017 – 2018”;
- Delibera 630/2017/R/gas “Approvazione delle convenzioni tra il Gestore dei mercati energetici e Snam Rete Gas S.p.A., Stogit S.p.A. e Edison Stoccaggio S.p.A., funzionali alla gestione dei mercati del gas”.
- Delibera 855/2017/R/Gas “Determinazione, in via provvisoria, dei ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio relativi all’anno 2018”;
- Delibera 68/2018/R/Gas “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRS) ed estensione dei criteri vigenti all’anno 2019”;
- Delibera 121/2018/R/Gas “Disposizioni per i servizi di stoccaggio, per l’anno termico 2018 – 2019”.
- Delibera 67/2019/R/Gas “Regolazione dell’accesso ai servizi di stoccaggio e della loro erogazione. Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico 2019/2020”, e Allegato A “Regolazione in materia di garanzia di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale” (RAST).